



Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)

N° 71721 R.G. 2018

Il Tribunale, in composizione collegiale,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

- Francesco Crisafulli, Presidente rel.
- Corrado Bile, Giudice
- Marco Giuliano Agozzino, Giudice

nella causa civile in epigrafe, introdotta da:

_____, n. in GAMBIA, in data _____, C _____,
con l'avv. HASANBELLIU ILDA,

ricorrente

nei confronti di

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI ROMA**, contumace,

resistente

con l'intervento del P.M.,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 11/11/2018, _____ ha impugnato il decreto del 06/10/2018, notificato il 16/10/2018, con il quale la Commissione territoriale di Roma ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

Il Ministero dell'interno, _____ ritualmente citato in giudizio non si è costituito ed è rimasto contumace.

Il P.M. non ha inviato osservazioni.

Nel caso in esame, il ricorrente nel corso delle due audizioni tenutesi davanti alla Commissione Territoriale ha dichiarato, in sintesi:



- di essere cittadino del Gambia;
- di essere nato a _____, in Gambia, di essersi poi trasferito a _____, in Gambia, e di aver vissuto in tale località fino al momento dell'espatrio;
- di essere di etnia madinka e di religione musulmana;
- di aver frequentato la scuola per 10 anni;
- di aver lavorato come sarto in Gambia;
- di avere una famiglia di origine composta dal padre, che vive a _____, in Gambia, dalla madre, che vive a _____, in Gambia, e da una sorellastra che vive insieme alla madre; di non essere sposato e di non avere figli.

La ragione addotta dal richiedente a giustificazione dell'espatrio risiede nel suo orientamento omosessuale.

Nella prima audizione in sede amministrativa, egli ha inizialmente riferito che un vicino di casa, che lavorava in polizia, lo avrebbe denunciato per omosessualità; più avanti, nella stessa intervista, ha però affermato che la notizia della sua omosessualità sarebbe giunta alle orecchie del poliziotto perché il suo stesso partner ne avrebbe parlato in giro, per ragioni che il ricorrente non ha saputo spiegare, e si sarebbe diffusa nella sua comunità; la polizia lo avrebbe prelevato dalla sua abitazione e lo avrebbe condotto presso il commissariato. Accusato di essere omosessuale, sarebbe stato quindi condotto in prigione dove sarebbe rimasto per cinque mesi; successivamente la polizia avrebbe informato il ricorrente che era stato avviato un processo (cfr. pagina 7 del verbale di audizione in Commissione Territoriale del _____) e il ricorrente avrebbe firmato un documento sottopostogli dalla polizia, in cui era riportata una condanna a dodici anni di carcere. L'istante ha riferito di essere rimasto altre due settimane in prigione; poi il padre avrebbe corrotto le guardie che, la sera del 12 _____ 2013, alle ore 17:00, lo avrebbero lasciato fuggire. Le stesse guardie hanno avvisato il ricorrente della necessità di lasciare il Paese perché se fossero stati scoperti, sia il ricorrente che il padre, avrebbero corso dei rischi, e la guardia che era stata corrotta avrebbe subito ripercussioni. Il ricorrente ha dichiarato di essersi quindi recato dalla zia, che risiedeva al confine tra Gambia e Senegal, dove ha dormito una notte, e di essere partito per il Senegal la mattina del 13 _____.

Dal Senegal, non potendo andare in Mauritania dove aveva un amico, in quanto privo del passaporto, si era recato in Mali, poi in Burkina Faso, Niger, dove aveva trascorso due mesi ad Agadez, ed infine in Libia, a Sabha. Qui il ricorrente aveva trascorso cinque mesi in prigione e dopo la fuga era riuscito a trovare lavoro come sarto; successivamente, si era spostato a Tripoli, il 14 _____ 2014, dove dichiara di aver vissuto fino al 2016, fino alla partenza per l'Italia il 13 settembre, via



mare. L'istante ha riferito che, nel periodo trascorso a Tripoli, era stato aggredito a causa della sua omosessualità (cfr. pagina 11 del verbale di audizione in Commissione Territoriale del _____).

Parzialmente diverso risulta lo svolgimento dei fatti emergente dalla seconda audizione davanti alla C.T. In questo secondo racconto, la figura del poliziotto vicino di casa non compare più e l'unica fonte della diffusione della notizia dell'omosessualità del ricorrente viene individuata nel suo stesso *partner*, tale _____. Anche la dinamica dell'arresto viene descritta in modo diverso: nella prima versione, la polizia sarebbe andata a casa del ricorrente, dove lo avrebbe trovato da solo e lo avrebbe arrestato; nella seconda invece, egli non sarebbe stato in casa all'arrivo della polizia e la «*badante*» lo avrebbe fatto rintracciare in un negozio lì vicino, dove sarebbe avvenuto l'arresto. Tra i due racconti si rilevano anche altre discrepanze, sia pure di minore rilevanza, in particolare in ordine alla fuga dalla prigione ed al tragitto seguito durante la fuga (non si comprende se il ricorrente si sia recato in Mauritania, per poi tornare in Senegal, o se non vi si sia recato affatto).

Sulle medesime vicende, si riscontrano incongruenze anche nel confronto con le due audizioni in sede giudiziaria (la seconda delle quali, è bene notare, si è svolta direttamente in inglese, ed in parte in italiano, senza ausilio di interprete, se non del tutto occasionalmente, con evidente vantaggio sia dal punto della mutua comprensione tra giudice e parte, sia dal punto di vista della relazione di reciproca fiducia ed apertura tra di essi). In particolare, nella prima di esse il ricorrente ha di nuovo menzionato il ruolo decisivo svolto dal vicino di casa poliziotto, ma ha ricostruito la vicenda in modo del tutto diverso, affermando che questi conosceva l'orientamento omosessuale del compagno del ricorrente, ma lo proteggeva in cambio di denaro; poi, però, non ricevendo più il prezzo del suo silenzio, e/o perché in conflitto con alcuni parenti del ricorrente, il poliziotto li avrebbe denunciati entrambi. Inoltre, l'arresto, secondo questa (ormai terza) versione, sarebbe avvenuto non a casa del ricorrente, e neppure nel vicino negozio, ma a casa di _____. Infine, stando alla seconda audizione in Tribunale, dopo la rimessione della causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria, la notizia dell'omosessualità del ricorrente sarebbe da attribuirsi ad un suo amico (del quale non viene specificato come fosse a sua volta venuto a conoscenza del fatto), e non al suo *partner*, il quale gli avrebbe assicurato di non averne parlato con nessuno. L'arresto, d'altra parte, si sarebbe verificato di nuovo – come nella prima versione – a casa del ricorrente.

Analoghe incongruenze tra le diverse audizioni si riscontrano in ordine alle modalità della liberazione del ricorrente dal carcere ed alla consapevolezza della sua omosessualità da parte del padre e della madre ed anche su svariati altri particolari del racconto, sia pur di marginale importanza (come le modalità della fuga dalla prigionia in Libia).



Continuando nell'analisi degli aspetti fattuali della narrazione del ricorrente, osserva il Collegio che non risultano chiare e coerenti neppure le circostanze della presa di coscienza del proprio orientamento sessuale e della sua prima esperienza di un rapporto omosessuale. Questo punto non risulta adeguatamente approfondito nella prima audizione in C.T.; nella seconda, invece, il ricorrente ha fornito un resoconto assai più dettagliato del suo "incontro" con l'omosessualità. In particolare, ha dichiarato di aver avuto il suo primo rapporto sessuale con un uomo finlandese in vacanza in Gambia, giunto nel Paese con un altro amico concittadino. I due uomini stranieri erano entrambi omosessuali, e hanno incontrato il ricorrente mentre lavorava in un supermercato dove vendeva braccialetti (cfr. pagina 6 del verbale di audizione in Commissione Territoriale del [redacted]); dopo che il ricorrente li aveva condotti in un luogo frequentato spesso dai turisti (un giardino zoologico, a quanto sembra), uno dei due uomini gli ha chiesto informazioni su dove fosse possibile incontrare uomini gay, e da lì sarebbe cominciata la loro frequentazione, attraverso la quale il ricorrente avrebbe conosciuto un ragazzo gambiano omosessuale ([redacted]) con il quale avrebbe intrapreso, successivamente alla partenza dei due turisti, una relazione sentimentale; per un breve periodo si sarebbe trasferito a vivere presso la sua abitazione a [redacted]. Il ricorrente ha affermato che l'omosessualità del suo compagno era conosciuta dove abitava e per questo il fidanzato non usciva di casa se non era strettamente necessario (cfr. pagina 7 del verbale di audizione in Commissione Territoriale del [redacted]); in passato il compagno era stato arrestato più volte con l'accusa di essere omosessuale. Il ricorrente ha riferito che ora il ragazzo si trova in Senegal, poiché fuggito dal Gambia per le stesse ragioni, e vorrebbe trasferirsi in Europa (cfr. pagina 12 del verbale di audizione in Commissione Territoriale del [redacted]).

Sia pure in termini meno espliciti e con meno particolari, questa narrazione trova un'eco nella prima audizione (non particolarmente approfondita) in Tribunale, dalla quale emerge la frequentazione abituale di [redacted] con turisti omosessuali.

Così ricostruita, sia pure per sommi capi, la vicenda narrata dal ricorrente, ritiene il Collegio che, senza poter trascurare le rilevate contraddizioni ed incoerenze (qui riferite solo in via non esaustiva) che inducono a dubitare fortemente della verità, in tutto o in parte, dei fatti materiali riferiti dal ricorrente, l'aspetto sul quale occorre concentrare l'attenzione sia quello dell'autopercezione del ricorrente in ordine alla propria sessualità (senza peraltro dimenticare che non soltanto l'effettivo e reale non inquadramento nelle tradizionali dicotomie maschio/femmina e eterosessuale/omosessuale, ma anche la mera percezione nell'ambiente sociale di una tale "ambiguità" può bastare a determinare l'esposizione del soggetto a forme di persecuzione basate sull'appartenenza – anche soltanto immaginaria – ad un determinato gruppo sociale).



Agli occhi del Collegio, appare alquanto superficiale il sillogismo della Commissione secondo il quale, data la differenza ontologica tra insoddisfazione o vergogna per la propria “dotazione” sessuale o per i propri problemi di erezione e l’omosessualità (premessa maggiore) e la “confusione” che il ricorrente sembra fare tra le due cose (premessa minore) non sarebbe credibile la rivendicazione della sua omosessualità.

Innanzitutto – sebbene questa non sia certamente la regola generale – non è affatto improbabile che la convinzione, introiettata sin dall’infanzia («[...] io vedevo il mio *padre* più piccolo rispetto a quello degli altri»; «Sentivo da mio nonno che diceva che per essere un uomo ogni mattina quando ti svegli devi sempre avere il *penis*». A me questo non è mai capitato. Per questo non ho mai cercato una donna pur di non fare brutta figura»; e ancora: «[...] non sono un uomo. [...] Quando sto con una donna *padre*, mi vergogno di questa cosa, per questo sto sempre con gli uomini», ecc.), di non essere sufficientemente virile per poter intrattenere un rapporto soddisfacente con una donna, possa indurre un uomo a cercare rapporti in cui *padre* ha un’importanza meno centrale nel rapporto erotico ed in cui un membro della coppia può anche svolgere un ruolo meramente “passivo”. Il Collegio reputa illuminante della personalità del ricorrente (e, d’altro canto, dell’erroneità della frettolosa conclusione della C.T.) una risposta data ad una precisa domanda dell’intervistatore, che contesta al ricorrente la sua presunta confusione tra due fenomeni diversi: «D.: Ho l’impressione che lei faccia confusione tra omosessualità e dimensioni del *penis*. Le due cose non sono legate, non crede? R.: Quello che lei dice è vero. Avevo detto questa cosa perché quando ero nato il *penis* era piccolo. Quando sono cresciuto, è rimasto sempre *piccolo*. E tutt’ora è ancora *piccolo*. Non dico che per questo motivo sono gay. Però preferisco stare con un uomo che con una donna.». Si coglie, invero, in questo ragionamento – sia pur espresso in termini poco perspicui, comprensibilmente in quanto la seconda intervista, per qualche motivo non esplicitato, si era svolta non in inglese, come la prima, ma in mandingo – il nesso che il ricorrente cerca di stabilire tra le caratteristiche del suo fenotipo sessuale ed il suo orientamento e che rimanda alle ipotesi appena formulate.

Inoltre, da alcune risposte date, in particolare, nel corso della seconda udienza in Tribunale (a fronte di domande precise, rese possibili grazie al rapporto comunicativo più diretto e franco tra il ricorrente e il giudice), emerge l’ipotesi che l’autopercezione sessuale del ricorrente sia – tanto dal punto di vista dell’inclinazione quanto da quello dell’identità sessuale – connotata da una componente di “fluidità”, forse non del tutto consapevole, che lo rende incerto circa la sua collocazione in un mondo che, stante l’ambiente culturale da cui egli proviene, si dovrebbe dividere nettamente ed

ineludibilmente tra maschi che amano le femmine e femmine che amano i maschi, senza possibili alternative o sfumature.

Invero, entrando più nel dettaglio delle dichiarazioni del ricorrente, già nel corso della prima audizione in sede amministrativa, riguardo alla propria omosessualità egli aveva esordito dicendo «*sono omosessuale*» e, immediatamente dopo, «*non sono un uomo*». Più avanti, giunge al punto di asserire che «*io sono una donna*», e alla domanda se senta di essere una donna nel corpo di un uomo risponde senza mezzi termini «*sì*». Anche nella seconda audizione, egli sembra ribadire una condizione di transessualità interna, forse non pienamente realizzata, allorché afferma «*sono nato donna*».

Nella seconda audizione in Tribunale, il ricorrente non smentisce le sue precedenti affermazioni, ma le precisa meglio chiarendo di non essere «*un uomo al 100%*». Poi, ad una specifica domanda, afferma di essersi molte volte vestito da donna, e di farlo ancora, talvolta, per attrarre altri ragazzi, nella convinzione che un abbigliamento femminile sia più efficace a tale scopo. Anche in questa affermazione si coglie, assai più che la costruzione inventiera di un'immagine di sé fittizia, finalizzata soltanto ad ottenere la protezione, la difficoltà reale del ricorrente nell'autodefinirsi e nel posizionarsi rispetto al mondo esterno, nella sfera sessuale, e il tentativo sincero di spiegare ad altri ciò che non è, probabilmente, del tutto chiaro neppure a lui.

Insomma, il quadro generale della personalità del ricorrente che emerge dalle audizioni, come sin qui descritto, induce a ridimensionare drasticamente la rilevanza delle pur innegabili incongruenze dei racconti su vari aspetti pratici della sua vicenda (alcuni dei quali, come non di rado avviene, possono anche essere stati inventati, nella speranza, per lo più illusoria, di dare maggior credibilità e peso alle ragioni dell'espatrio, le quali non per questo possono però essere senz'altro escluse) ed a propendere nettamente, a dispetto di esse, in favore della credibilità di una sua "collocazione" sessuale, sia pure non ancora compiutamente definita in termini di "orientamento" o di "identità" (o di entrambi gli aspetti), ma comunque certamente eccentrica rispetto al modello dicotomico tradizionale che è l'unico riconosciuto ed accettato in Gambia.

D'altra parte, anche sul piano dei meri fatti e della loro credibilità esterna, il Collegio non può non prendere atto che la descrizione dell'inizio della sua relazione con il connazionale . . . , avvenuta per il tramite di due turisti nord-europei, risulta coerente con quanto si ricava dalle fonti consultate.

Le più accreditate fonti internazionali consultate confermano, infatti, che il Gambia è una nota meta di turismo sessuale e che un'importante percentuale di uomini dediti alla prostituzione è legata a tale fenomeno. La maggioranza dei turisti proviene dal nord Europa (Gran Bretagna, Svezia, Paesi



Bassi) e dal Canada. È caratteristica peculiare del Gambia l'alta percentuale di prostituzione maschile, rivolta sia ad una clientela femminile che a una clientela maschile. Le lavoratrici del sesso sono note come *chaggas*, gli uomini sono conosciuti con il nome di *beach boys* o *bumsters*, anche se questi termini possono riferirsi anche più in generale a giovani uomini che cercano di entrare in contatto con i turisti (EASO –European Asylum Support Office: The Gambia -Country Focus - dicembre 2017 - https://www.ecoi.net/en/file/local/1419801/90_1513324824_easo-201712-coi-report-gambia.pdf). I *bumsters* avvicinano informalmente i turisti e le turiste, presentandosi come guide non ufficiali e ambasciatori culturali, per poi proporre il sesso fra i propri servizi. In un paese con un altissimo livello di disoccupazione giovanile e un basso investimento governativo nella specializzazione della gioventù, infatti, il lavoro sessuale si presenta come altamente redditizio. Secondo l'antropologa Nyanzi Stella, i rapporti con un *sugar daddy* o una *sugar mama* e più generalmente con un *toubab* (come vengono localmente definiti i bianchi) rappresentano una scorciatoia di prosperità, nella quale spesso si cela la speranza di trovare un futuro in Europa. I giovani uomini gambiani sono rinomati per l'offerta di servizi sessuali alla clientela straniera in cambio di possibilità di viaggio, permessi di lavoro occidentali, residenza permanente o cittadinanza all'estero (Nyanzi Stella, "Ghettoisation, Migration or Sexual Connection? Negotiating Survival among Male Gambian Youths" in The International Handbook of Gender and Poverty: Concepts, Research, Policy).

Deve quindi ritenersi plausibile, perché coerente con le fonti esterne, l'intervento dei due turisti europei nella dinamica della "scoperta" (concreta ed agita) della propria omosessualità da parte del ricorrente e dell'instaurazione della sua relazione con .

L'istante ha dichiarato che in Gambia l'omosessualità è considerata reato, e che la comunità e la religione stigmatizzano e ostracizzano le persone che hanno tale orientamento sessuale (cfr. pagina 10 del verbale di audizione in Commissione Territoriale del). In merito ad esperienze negative vissute nel Paese di origine, ha dichiarato di aver avuto un cugino che è scappato dal Paese per la stessa ragione, e personalmente riferisce di essere stato insultato per la strada e di aver litigato con chi lo aveva offeso, e ancora che il padre è stato costretto ad alcuni giorni di prigione a causa della sua omosessualità (cfr. pagina 10 del verbale di audizione in Commissione Territoriale del). Il ricorrente altresì ha dichiarato: «*Li non è facile uscire fuori, devi sempre prendere un taxi per uscire e per tornare a casa. Quando esci fuori, si trovano i ragazzi che mi provocano e mi vogliono picchiare. Dopo che loro mi prendono in giro, se io mi difendo loro si mettono in gruppo e mi fanno violenza. Quindi è difficile vivere lì*» (cfr. pagina 10 del verbale di audizione in Commissione Territoriale del). Il ricorrente inoltre ha dichiarato che il Gambia è un Paese musulmano che condanna l'omosessualità e, per tale ragione, egli non è più considerato musulmano



(cfr. pagina 11 del verbale di audizione in Commissione Territoriale del _____), e persino il padre ha dovuto rinunciare a frequentare la moschea.

Le affermazioni del ricorrente trovano riscontro nelle fonti consultate. Il codice penale gambiano stabilisce che *«La sezione 144 criminalizza la conoscenza carnale "contro l'ordine della natura" con una pena fino a 14 anni di reclusione. Gli atti sessuali sono criminalizzati sia tra uomini che tra donne ai sensi di questa disposizione (...) La sezione 147 (1) criminalizza gli atti di "oscenità evidente" tra maschi, definiti come "qualsiasi atto omosessuale", o l'acquisizione o il tentativo di ottenimento, con una pena di cinque anni di reclusione (...) La sezione 167, a seguito dell'emendamento del 2013, criminalizza qualsiasi uomo che veste con la moda di una donna in un luogo pubblico con una pena fino a cinque anni di reclusione e un'eventuale multa (...) La sezione 147 (2), introdotta dalla legge (modifica) del codice penale del 2005, criminalizza gli atti di "oscenità evidente" tra donne, definiti come "qualsiasi atto omosessuale", o l'acquisizione o il tentativo di ottenimento, con una pena di cinque anni di reclusione»* (ILO, Gambia Criminal Code, https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=75289). Un inasprimento della normativa si è attuato nel 2014: *«Il nuovo crimine di "omosessualità aggravata", che prevede pene fino all'ergastolo, fa parte di un codice penale approvato dal presidente Yahya Jammeh il 9 ottobre 2014 (...) Tra coloro che potrebbero essere accusati di "omosessualità aggravata" ci sono "autori di reati seriali" e persone che vivono con l'HIV che sono considerate gay o lesbiche [...]. L'approvazione della legge sembra far parte di un più ampio attacco alla comunità LGBTI in Gambia. Almeno tre donne, quattro uomini e un ragazzo di 17 anni sono stati arrestati tra il 7 e il 13 novembre e minacciati di tortura a causa del loro presunto orientamento sessuale. Altre sei donne sono state arrestate il 18 e 19 novembre e rimangono in detenzione, ha riferito un membro della comunità LGBTI in Gambia»* (Human Rights Watch, Gambia: Life Sentence for ‘Aggravated Homosexuality’, 21 novembre 2014, <https://www.hrw.org/news/2014/11/21/gambia-life-sentence-aggravated-homosexuality>). Le fonti riferiscono che il governo non ha manifestato l'intenzione di depenalizzare il reato di omosessualità: *«Il Gambia ha dichiarato martedì che non depenalizzerà l'omosessualità né rivedrà le sue leggi, dopo settimane di polemiche sulla questione nel piccolo stato dell'Africa occidentale (...) Ha detto che il governo continua ad essere guidato dalle "norme del suo popolo" e "non ha intenzione di depenalizzare o addirittura di prendere in considerazione una revisione delle leggi sull'omosessualità." [...]* In una dichiarazione televisiva di domenica, Ousainu Darboe, un ex ministro degli esteri che è anche il leader del Partito Democratico Unito, si è espresso contro la depenalizzazione (Africanews, Gambia denies plans to relax homosexuality laws, 24/06/2020, <https://www.africanews.com/2020/06/24/gambia-denies-plans-to-relax-homosexuality-laws/>).



Anche le dichiarazioni sulla percezione e il trattamento stigmatizzante da parte della comunità nei confronti delle persone omosessuali trovano conferma nelle fonti consultate. *«Le persone LGBT+ affrontano gravi discriminazioni sociali e le relazioni omosessuali rimangono criminalizzate. Il governo del Gambia ha confermato nel 2019 che non aveva intenzione di depenalizzare l'omosessualità. La costituzione proibisce la discriminazione, ma questo non si applica in relazione ad adozione, matrimonio, divorzio, sepoltura e devoluzione di proprietà in caso di morte (Freedom House Freedom in the World 2020 - The Gambia, 4 marzo 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2030869.html>); «Le libertà fondamentali, inclusi i diritti alla libertà di riunione, associazione ed espressione, sono migliorati dopo che Barrow è entrato in carica, ma i progressi verso il consolidamento dello Stato di diritto resta lento. Le persone LGBT+ subiscono gravi discriminazioni e la violenza contro le donne rimane un grave problema. (...) Attivisti, giornalisti, blogger e normali utenti di Internet hanno pubblicato contenuti più apertamente dalla transizione politica del 2017 e un certo numero di giornalisti indipendenti sono riemersi dopo decenni di grave autocensura o esilio. Tuttavia, alcuni argomenti, tra cui le mutilazioni genitali femminili (MGF) e le questioni che interessano le persone LGBT+, sono ancora considerati da molti tabù e sono spesso discussi online solo da utenti con pseudonimi. I social media hanno visto una proliferazione di incitamento all'odio negli ultimi anni. [...] Le donne subiscono abitualmente molestie online in Gambia. Le persone LGBT+ non si identificano di regola come tali apertamente online, in parte perché l'attività sessuale tra persone dello stesso sesso rimane criminalizzata in Gambia (Freedom House, Freedom on the Net 2020 - The Gambia, 14 ottobre 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2039123.html>). Un'altra fonte riporta che «Durante la sua visita, lo Special Rapporteur è rimasto scioccato dalle testimonianze ascoltate dalle vittime e dai loro parenti. I loro racconti hanno fornito un racconto straziante delle violazioni perpetrate in campagne volte a reprimere i dissensi, terrorizzare la popolazione, instillare un clima di paura, ottenere sostegno politico e semplicemente compiere atti di orrore gratuito e disumanità. Per lo più, tuttavia, raccontano la storia della sofferenza insormontabile di oppositori politici, persone che esprimono voci dissenzianti o percepite come una minaccia per il regime: operatori dei media; donne e ragazze; studenti; persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender; persone che vivono con l'HIV / AIDS; e persone accusate di essere streghe. Quella sofferenza continua a perseguire le vittime e le famiglie sopravvissute, che oggi sono affette da gravi problemi di salute fisica e mentale, così come dallo stigma, dalla paura e dalla privazione. Le vittime e le loro famiglie hanno urgente bisogno di assistenza da parte dello Stato» (HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and*



guarantees of non-recurrence, 9 luglio 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2036535/A_HRC_45_45_Add.3_E.pdf). Il Dipartimento di Stato americano afferma che «*La legge non affronta la discriminazione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) in beni e servizi essenziali come l'alloggio, l'occupazione e l'accesso ai servizi pubblici come l'assistenza sanitaria. C'è stata una forte discriminazione sociale contro gli individui LGBTI*» (USDOS – US Department of State, 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Gambia, 30 marzo 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2048156.html>)

Il ricorrente si è detto consapevole della criminalizzazione dell'omosessualità nel suo Paese e dello stigma sociale che colpisce gli omosessuali (più in generale, del resto, tutte le persone LGBT+), che risultano dalle fonti citate; ha infatti dichiarato di aver vissuto in segreto la sua relazione con ed ha riferito di episodi di aggressione, quanto meno verbale, nei propri confronti (particolare, questo, che ha un'importanza marginale, poiché non è l'aver già subito persecuzioni, ma il rischio reale e concreto di subirle in futuro che fonda il diritto alla protezione internazionale, ed eventuali episodi pregressi hanno un mero valore indiziario, nella specie persino superfluo, attesa l'indiscussa situazione di vera e propria persecuzione, sociale e normativa, nei confronti delle persone LGBT+).

In definitiva, il racconto reso dal ricorrente, alla stregua dei criteri legali previsti dall'art. 3 del D. LGS. n° 251/2007 per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, deve ritenersi (a differenza da quanto valutato dalla Commissione Territoriale) complessivamente credibile, nel suo nucleo essenziale, in relazione alle ragioni della fuga dal Paese di origine. In proposito, giova rammentare che, secondo la più recente giurisprudenza, la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre «*frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi*» e non deve «*essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto*» (Cass. Sez. 1, n. 10908/2020), «*né la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata*» (Cass. Sez. 1, n. 7546/2020; Cass. Sez. 1, n. 7599/2020).

L'analisi sin qui svolta non può dunque condurre ad altra conclusione se non quella della realtà ed obiettività del rischio che il ricorrente, a causa della sua quanto meno “fluida” connotazione sessuale, sia oggetto, se rimpatriato, di persecuzioni motivate dalla sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale (UNHCR, Guidelines On International Protection: “Membership of a particular social group” within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees <https://www.unhcr.org/3d58de2da.pdf>).



Egli ha quindi diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte resistente.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale,

- riconosce a _____, n. in GAMBIA il _____, C.F. _____, lo *status* di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e 8 D.LGS. n° 251/2007;
- nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/07/2022

Il Presidente

dott. Francesco Crisafulli